



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1049**

Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di controllo dell'esportazione, dell'importazione  
e del transito dei materiali di armamento

# Indice

1. DDL S. 1049 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	5
1.2.1. Testo DDL 1049 .....	6
1.3. Trattazione in Commissione .....	21
1.3.1. Sedute .....	22
1.3.2. Resoconti sommari .....	23
1.3.2.1. 3 <sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 4 <sup>a</sup> (Difesa) .....	24
1.3.2.1.1. 3 <sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 4 <sup>a</sup> (Difesa) - Seduta n. 7 (ant.) del 17/12/2019 .....	25
1.4. Trattazione in consultiva .....	31
1.4.1. Sedute .....	32
1.4.2. Resoconti sommari .....	33
1.4.2.1. 14 <sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) .....	34
1.4.2.1.1. 14 <sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 140 (pom.) dell'08/01/2020 .....	35

## **1. DDL S. 1049 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1049  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di controllo dell'esportazione, dell'importazione e del transito dei materiali di armamento

**Titolo breve:** *Modifiche legge n. 185/1990, su controllo esportazione, importazione e transito materiali di armamento*

---

Iter

**17 dicembre 2019:** rimesso all'Assemblea

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1049**

**rimesso all'Assemblea**

---

Iniziativa Parlamentare

[Gianluca Ferrara](#) ( [M5S](#) )

**Cofirmatari**

[Nazario Pagano](#) ( [FI-BP](#) ), [Kristalia Rachele Papaevangelii](#) ( )

[Stefano Lucidi](#) ( [M5S](#) ) (ritira firma in data 18 dicembre 2019)

[Marinella Pacifico](#) ( [M5S](#) ) (ritira firma in data 22 marzo 2022)

[Vito Rosario Petrocelli](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)

[Stefano Patuanelli](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)

[Margherita Corrado](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)

[Barbara Floridia](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)

[Angela Anna Bruna Piarulli](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)

[Stanislao Di Piazza](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)

[Gaspere Antonio Marinello](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)

[Agnese Gallicchio](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)

[Orietta Vanin](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)

[Elio Lannutti](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)

[Luisa Angrisani](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)

[Cinzia Leone](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)

[Antonella Campagna](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)

[Gianmarco Corbetta](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)

[Elvira Lucia Evangelista](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)

[Marco Pellegrini](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)

[Cristiano Anastasi](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)

[Sergio Vaccaro](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)

[Mario Turco](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)

[Lello Ciampolillo](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)

[Emanuele Dessi'](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)

[Laura Bottici](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)

[Maria Domenica Castellone](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)  
[Rosa Silvana Abate](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)  
[Nicola Morra](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)  
[Fabrizio Ortis](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)  
[Emiliano Fenu](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)  
[Fabrizio Trentacoste](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)  
[Gianluca Perilli](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)  
[Primo Di Nicola](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)  
[Silvana Giannuzzi](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)  
[Daniela Donno](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)  
[Alessandra Maiorino](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)  
[Simona Nunzia Nocerino](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)  
[Junio Valerio Romano](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)  
[Elisa Pirro](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)  
[Bianca Laura Granato](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)  
[Gabriele Lanzi](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)  
[Gabriella Di Girolamo](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)  
[Arnaldo Lomuti](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)  
[Giulia Lupo](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)  
[Giuseppe Pisani](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)  
[Sabrina Ricciardi](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)  
[Gianluca Castaldi](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)  
[Sergio Puglia](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)  
[Mattia Crucoli](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)  
[Marco Croatti](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)  
[Giorgio Fede](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)  
[Ettore Antonio Licheri](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)  
[Fabio Di Micco](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)  
[Danila De Lucia](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)  
[Mauro Coltorti](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)  
[Alberto Airola](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)  
[Gianni Marilotti](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)  
[Elena Botto](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)  
[Loredana Russo](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)  
[Gianluigi Paragone](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)  
[Franco Ortolani](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)  
[Raffaele Mautone](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)  
[Agostino Santillo](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)  
[Ruggiero Quarto](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 2 maggio 2019)  
[Susy Matrisciano](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 7 novembre 2019)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **7 febbraio 2019**; annunciato nella seduta n. 90 del 12 febbraio 2019.

Classificazione TESEO

ARMAMENTI E APPARECCHIATURE MILITARI , ESPORTAZIONI , IMPORTAZIONI

**Articoli**

TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI (Art.1), DIRITTI DELL'UOMO (Art.1), FONDI DI BILANCIO (Art.1), RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE (Art.1), DIVIETI (Art.1), ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI (Art.1), ORGANIZZAZIONE DELLE

NAZIONI UNITE ( ONU ) ( Art.1), GUERRA ( Art.1), RELAZIONI GOVERNATIVE ( Art.1), ISPEZIONI ( Artt.1, 2), COMITATI INTERMINISTERIALI ( Artt.1, 2), COMITATO INTERMINISTERIALE PER GLI SCAMBI DI MATERIALI DI ARMAMENTO E DI GUERRA ( CISD ) ( Artt.1, 2)

#### Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 3<sup>a</sup> Sen. [Vito Rosario Petrocelli \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 17 dicembre 2019) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 4<sup>a</sup> Sen. [Daniela Donno \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 17 dicembre 2019) .

#### Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [3<sup>a</sup> \(Affari esteri, emigrazione\)](#) e [4<sup>a</sup> \(Difesa\)](#) in sede redigente il 6 maggio 2019. Annuncio nella seduta n. 112 del 14 maggio 2019.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 10<sup>a</sup> (Industria), 14<sup>a</sup> (Unione europea)

Nuovamente assegnato alle commissioni riunite [3<sup>a</sup> \(Affari esteri, emigrazione\)](#) e [4<sup>a</sup> \(Difesa\)](#) in sede referente il 17 dicembre 2019. Annuncio nella seduta n. 176 del 17 dicembre 2019.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 10<sup>a</sup> (Industria), 14<sup>a</sup> (Unione europea)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1049

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1049

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FERRARA**, **PETROCELLI**, **PATUANELLI**, **CORRADO**, **FLORIDIA**, **PIARULLI**, **DI PIAZZA**, **MARINELLO**, **GALLICCHIO**, **VANIN**, **LANNUTTI**, **ANGRISANI**, **LEONE**, **CAMPAGNA**, **CORBETTA**, **EVANGELISTA**, **Marco PELLEGRINI**, **ANASTASI**, **VACCARO**, **TURCO**, **CIAMPOLILLO**, **DESSÌ**, **BOTTICI**, **CASTELLONE**, **ABATE**, **MORRA**, **ORTIS**, **FENU**, **TRENTACOSTE**, **PERILLI**, **DI NICOLA**, **GIANNUZZI**, **DONNO**, **MAIORINO**, **NOCERINO**, **ROMANO**, **PIRRO**, **GRANATO**, **LANZI**, **DI GIROLAMO**, **LOMUTI**, **LUCIDI**, **LUPO**, **Giuseppe PISANI**, **RICCIARDI**, **CASTALDI**, **PUGLIA**, **CRUCIOLI**, **CROATTI**, **FEDE**, **LICHERI**, **DI MICCO**, **DE LUCIA**, **PACIFICO**, **COLTORTI**, **AIROLA**, **MARILOTTI**, **BOTTO**, **RUSSO**, **PARAGONE**, **ORTOLANI**, **MAUTONE**, **SANTILLO**, **QUARTO** e **MATRISCIANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2019

Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di controllo dell'esportazione, dell'importazione e del transito dei materiali di armamento

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge intende modificare la legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento. Questo intervento si rende necessario per adattare ai tempi correnti un testo che è stato per l'ultima volta modificato nel 2012, alla luce dei cambiamenti intercorsi e delle nuove esigenze emerse nel settore della gestione dei trasferimenti di armamenti a livello nazionale ed internazionale. Le modifiche suggerite costituiscono, quindi, il naturale processo di aggiornamento di una legge che, sin dalla sua approvazione, si è subito posta come faro nel panorama internazionale in materia e che, proprio in virtù di ciò, deve adattarsi al mutare dei tempi e continuare a rappresentare un esempio di eccellenza italiana in Europa e nel mondo.

Nell'arco degli anni la legge 9 luglio 1990, n. 185, ha disciplinato in maniera dettagliata le operazioni relative agli scambi di materiali di armamento, rendendo l'Italia uno degli Stati più all'avanguardia nella regolamentazione di tali attività e permettendo al nostro Paese di prestare un'attenzione senza precedenti al rispetto dei diritti umani, evitando che i nostri armamenti potessero essere usati in molti teatri di guerra.

Nonostante ciò, le disposizioni della legge sono state più volte aggirate e non sempre hanno conseguito l'obiettivo di impedire in maniera efficace l'esportazione di armamenti verso Paesi che li hanno utilizzati in conflitti armati o che si sono resi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani.

Per affrontare e risolvere tali criticità, il presente disegno di legge mira ad imporre divieti, controlli e verifiche più stringenti, a rendere più trasparente la relazione annuale del Governo compilata ai sensi dell'articolo 5 della legge citata, ad assegnare maggiori poteri di indirizzo e controllo al Parlamento e a responsabilizzare nuovamente il Governo sulla materia, reistituendo il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), già previsto dalla formulazione originaria della norma del 1990 e successivamente soppresso.

Con il presente disegno di legge si novellano gli articoli 1, 2, 5, 6, 7-bis, 10-bis, 15, 20-bis, 20-ter e 27 della legge n. 185 del 1990 e vi si introduce l'articolo 20-quater.

All'articolo 1, comma 1, lettera b), del disegno di legge viene istituito un fondo per rendere operativa



la già vigente previsione normativa sulla graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa, con particolare riguardo allo sviluppo delle produzioni ad uso duale militare-civile.

In generale, si amplia il novero dei casi in cui l'esportazione di materiali di armamento è vietata e si definiscono con maggiore chiarezza i criteri per valutare l'esistenza di violazioni del diritto internazionale che implicherebbero il divieto all'esportazione di armamenti. Con riferimento, in particolare, ad eventuali violazioni dei diritti umani, la modifica introdotta con l'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 2), estende gli atti - e gli organismi internazionali deputati ad emetterli - su cui basare tale valutazione a qualsiasi documento, anche non vincolante, approvato con votazione in seno ad una delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

La stessa lettera c), al numero 1), aggiunge un divieto specifico di esportazione, transito e trasferimento di materiali d'armamento verso i Paesi coinvolti in conflitti armati senza previa autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il fatto che un Paese partecipi ad un conflitto armato giustificando il proprio coinvolgimento attraverso un mero richiamo al principio di autodifesa enunciato all'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite non sarà più considerato una base sufficiente per la concessione di autorizzazioni a svolgere scambi nel settore degli armamenti. L'esplicita autorizzazione del Consiglio di sicurezza, in quanto unico criterio internazionalmente riconosciuto di legittimazione della partecipazione ai conflitti, deve essere - e diventa mediante questo intervento legislativo - elemento indispensabile per la selezione dei Paesi con cui l'Italia potrà intrattenere i suddetti scambi.

Con le modifiche illustrate si consente, quindi, la vendita di armi solo ai Paesi che rispettano, senza eccezioni, il diritto internazionale.

Ulteriori nuove disposizioni (lettere d) ed e)) limitano la deroga prevista per l'esportazione di materiali d'armamento effettuate nella cornice degli accordi NATO e degli accordi di cooperazione bilaterale o multilaterale nel campo della difesa, le concessioni dirette e i trasferimenti intracomunitari da Stato a Stato a fini di assistenza militare, inserendo una clausola che vieti comunque di effettuare tali trasferimenti a destinatari verso i quali le esportazioni sono vietate ex articolo 1, comma 6, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

La lettera f) introduce un divieto di esportazione anche per le armi leggere, qualora il Paese destinatario rientri fra quelli verso cui le esportazioni sono vietate ai sensi dello stesso articolo 1, comma 6. Sempre con riferimento alla vendita di armi leggere, si inserisce la previsione di nuovi criteri quantitativi superati i quali le procedure autorizzative vengono uniformate a quelle che regolano il commercio di armi pesanti (lettera h)).

Viene inserito (lettera g)) un esplicito riferimento al rispetto dei principi contenuti nel Trattato sul commercio delle armi (*Arms Trade Treaty*), adottato a New York il 2 aprile 2013 e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 4 ottobre 2013, n. 118, ed all'impegno italiano nella lotta al traffico illecito di armamenti.

Le lettere n) ed o) recano disposizioni tese a ristrutturare le modalità di compilazione della relazione consuntiva del Governo al Parlamento - già prevista a legislazione vigente dall'articolo 5 della legge n. 185 del 1990 - introducendo, con la tabella di cui all'allegato A, un modulo per la sua compilazione che la renda più intuitiva, trasparente e chiara, ovviando alle difficoltà di lettura generate dall'attuale struttura. Si introduce altresì, con la novella di cui alla lettera aa), un'ulteriore tabella riportata nell'allegato B, per organizzare in modo più coerente anche la sezione relativa agli aspetti finanziari della relazione.

In aggiunta, si prevede la creazione di una lista di Paesi in conflitto verso i quali le esportazioni debbano essere vietate, da allegare alla suddetta relazione consuntiva, e sono stabilite le modalità di redazione e presentazione di detta lista.

Inoltre, per potenziare i poteri di indirizzo del Parlamento, alla stessa lettera o) si aggiunge, ferma restando la sovramenzionata relazione consuntiva, anche una relazione previsionale di indirizzo che delinei le tendenze delle esportazioni di armamenti per l'anno in oggetto e riporti lo stato di avanzamento della riconversione industriale ed i progressi nella lotta al traffico illecito di armamenti.

Come anticipato, inoltre, l'articolo 2, commi 2 e 3, del presente disegno di legge interviene sull'articolo 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sulle norme corrispondenti del relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 373 del 1994, per ripristinare il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa. L'intervento è mirato a far sì che le autorizzazioni alle esportazioni non dipendano solo da funzionari amministrativi ma siano subordinate anche ad un controllo politico che tenga conto di più ampie considerazioni geopolitiche, economiche, sociali. La composizione del nuovo Comitato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del disegno di legge, risulta più snella, per favorire un'analisi più agevole e rapida delle questioni di volta in volta affrontate.

L'articolo 1, comma 1, lettera r), concerne i trasferimenti intracomunitari di materiali d'armamento, per i quali si trasforma in obbligo la facoltà di richiedere garanzie circa l'impiego di tali materiali, ivi incluse le certificazioni di utilizzazione finale.

Viene ampliata la possibilità di sospensione delle autorizzazioni in casi accertati di subentrate violazioni del diritto internazionale o di accordi internazionali che facciano rientrare il Paese destinatario nella lista dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 6, della legge, anche in seguito ad un'iniziale concessione di dette autorizzazioni (articolo 1, comma 1, lettere s) e t), del disegno di legge).

Con le lettere u), v) e z) viene, infine, istituito un nucleo ispettivo interforze, con il compito di svolgere un'attività di controllo efficace che implementi, senza lacune, il presente disposto normativo.

Infine, nel quadro dell'articolo 2 recante disposizioni di coordinamento, il comma 1 reca un intervento meramente formale volto ad uniformare la denominazione dell'Unione europea nel corpo della legge n. 185 del 1990, mentre il comma 5 dispone circa l'adeguamento del regolamento di attuazione della medesima legge alle disposizioni di nuova introduzione.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

*(Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185)*

1. Alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e secondo i principi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo »;

b) all'articolo 1, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tal fine è istituito un apposito fondo destinato:

a) allo sviluppo di progetti di riconversione di attrezzature militari per scopi di pubblica utilità negli ambiti sanitario, edilizio e del supporto ai corpi di soccorso e di pubblica sicurezza nonché agli enti pubblici locali;

b) alla concessione di finanziamenti alle imprese operanti nel settore della difesa per la ricerca e la produzione di nuovi veicoli o sistemi per scopi civili di pubblica utilità;

c) alla promozione del ruolo dell'Italia nel settore dei prodotti a duplice uso »;

c) all'articolo 1, comma 6:

1) alla lettera a), le parole: « , in contrasto con i principi dell'articolo 51 » sono sostituite dalle seguenti: « senza previa autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, o comunque in contrasto con i principi »;

2) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o di altri organismi internazionali di cui l'Italia è parte. Ai fini dell'accertamento delle gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani è sufficiente che esse siano riconosciute in un documento, anche non vincolante, approvato con votazione dai suddetti organi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa o di altri organismi internazionali di cui l'Italia è parte »;

3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« *e-bis*) verso i Paesi non firmatari del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, che siano coinvolti in conflitti armati. Deroche al divieto di cui alla presente lettera possono essere autorizzate con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, nella quale devono essere esposte le specifiche motivazioni della deroga »;

*d)* all'articolo 1, comma 9:

*1)* alla lettera *b)*, dopo le parole: « in base ad accordi » sono inserite le seguenti: « ed intese »;

*2)* alla lettera *c)*, dopo le parole: « legge 30 novembre 1955, n. 1335 » sono aggiunte le seguenti: « , a condizione che tali materiali non siano destinati ad un Paese verso cui le esportazioni dall'Italia sono vietate ai sensi del presente articolo »;

*e)* all'articolo 1, il comma 10 è sostituito dal seguente:

« *10.* Le esportazioni di cui al comma 9, lettere *a)* e *b)*, sono comunque vietate verso i Paesi di cui al comma 6 »;

*f)* all'articolo 1, il comma 11 è sostituito dal seguente:

« *11.* Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge: *a)* le armi sportive e da caccia e relative munizioni; *b)* le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; *c)* le riproduzioni di armi antiche; *d)* gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia, limitatamente ai Paesi verso i quali le esportazioni non siano vietate ai sensi del comma 6 »;

*g)* all'articolo 1, dopo il comma 11-*bis* è inserito il seguente:

« *11-bis. 1.* Le operazioni di cui alla presente legge sono effettuate nel rispetto dei principi del diritto nazionale e internazionale, con particolare riferimento al Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, e alle sue specifiche finalità di prevenzione ed eliminazione del traffico illecito di armamenti, in coerenza con l'impegno dell'Italia al contrasto del traffico di armi e della loro illecita triangolazione »;

*h)* all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera *o)* è aggiunta la seguente:

« *o-bis)* armi leggere, la cui vendita superi i criteri quantitativi determinati con decreto del Ministro della difesa »;

*i)* all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: « operazioni svolte nel quadro di » sono inserite le seguenti: « accordi internazionali bilaterali e multilaterali e di »;

*l)* all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* I Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1 »;

*m)* all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: « valori monetari » sono inserite le seguenti: « e numero progressivo di autorizzazione »;

*n)* all'articolo 5, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« *3.1.* La relazione di cui al comma 1 deve altresì essere corredata della lista di Paesi verso cui le esportazioni sono vietate, predisposta tenendo conto dell'esistenza di crisi regionali in corso e dei loro effetti geopolitici, economici e sociali e approvata con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite l'Unità di analisi, programmazione, statistica e documentazione storica e l'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento del medesimo Ministero, d'intesa con il Comitato interministeriale di cui all'articolo 6 della presente legge. Per la predisposizione della lista il Ministero può avvalersi della consulenza di organizzazioni, aziende ed esperti, previa loro audizione presso le Commissioni parlamentari competenti.

3.1.1. Nella lista di cui al comma 3.1 devono essere inclusi:

a) i Paesi coinvolti in conflitti armati in contrasto con i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale e, in particolare, i Paesi coinvolti in conflitti armati senza previa autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

b) i Paesi verso cui le esportazioni sono vietate in attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 6;

c) i Paesi non firmatari del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, coinvolti in conflitti armati.

3.1.1.1. In sede di prima attuazione, il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale recante la lista di Paesi verso cui le esportazioni sono vietate, di cui al comma 3.1, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede al monitoraggio dei Paesi inclusi nella lista e al relativo aggiornamento. In ogni caso, la lista è aggiornata ogni sei mesi, con la procedura di cui al comma 3.1 e in applicazione dei principi di cui al comma 3.1.1. La lista può comunque essere aggiornata in ogni momento, in casi improrogabili e urgenti, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale »;

o) all'articolo 5, dopo il comma 3-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis.1.* La relazione di cui al comma 1 è compilata secondo il modello di cui alla tabella A allegata alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i contenuti della suddetta tabella A sono integrati, con l'inserimento di ulteriori dati o informazioni relativi all'esportazione, all'importazione e al transito dei materiali d'armamento.

3-*bis.2.* Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento una relazione previsionale che indica l'orientamento generale del Governo circa la concessione di autorizzazioni e la vendita di armamenti. Nella relazione è incluso un rapporto sullo stato di avanzamento della riconversione dell'industria dei materiali di armamento, di cui all'articolo 1 comma 3. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono un parere obbligatorio ma non vincolante sulla relazione previsionale, entro quindici giorni dall'assegnazione »;

p) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e di esso fanno parte i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico »;

q) all'articolo 7-*bis*, comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « L'UAMA si avvale anche di personale di altre amministrazioni, tra cui personale tecnico qualificato, magistrati fuori ruolo e personale appartenente al Ministero della difesa, distaccato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 30 »;

r) all'articolo 10-*bis*, comma 2, le parole: « e possono essere richieste » sono sostituite dalle seguenti: « e devono essere richieste »;

s) all'articolo 15, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o qualora il destinatario abbia commesso, o comunque subentrino, violazioni del diritto internazionale vigente, di trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali, o dei principi di cui all'articolo 1, comma 6, della presente legge »;

t) all'articolo 15, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter.* Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può provvisoriamente sospendere gli effetti dell'autorizzazione generale nei riguardi di uno Stato che si trova nella lista dei Paesi verso cui le esportazioni sono vietate, di cui all'articolo 5, comma 3.1. La sospensione si applica decorsi dieci giorni dall'adozione del decreto con cui tale Stato è stato inserito nella suddetta lista »;

u) l'articolo 20-*bis* è sostituito dal seguente:

« Art. 20-*bis*. - (*Attività di controllo*) - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentito il CISD, è istituito un nucleo ispettivo interforze composto da personale del Corpo della guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, che opera sotto il coordinamento del CISD.

2. L'attività del nucleo di cui al comma 1 relativa alle fasi preliminare e successiva all'esportazione dei materiali d'armamento, effettuata anche attraverso verifiche e ispezioni, nonché quella relativa alla certificazione, è sottoposta alla supervisione e al coordinamento dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il tramite dell'UAMA, fatte salve le specifiche attribuzioni e le competenze dell'autorità giudiziaria e degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e ai controlli doganale, fiscale e valutario, i quali comunicano in ogni caso al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ogni notizia rilevante agli effetti della presente legge.

3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nello svolgimento dell'attività di controllo, può avvalersi della collaborazione di ulteriori esperti, in aggiunta al nucleo di cui al comma 1, secondo le modalità da definire nel regolamento di esecuzione della presente legge.

4. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale disciplina con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, le modalità attuative dell'attività di controllo.

5. Agli oneri derivanti dalle attività di controllo di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

v) l'articolo 20-*ter* è sostituito dal seguente:

« Art. 20-*ter*. - (*Poteri di vigilanza*) - 1. Il nucleo ispettivo interforze di cui all'articolo 20-*bis*, supervisionato e coordinato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, allo scopo di verificare il rispetto dei divieti normativi e delle prescrizioni amministrative nonché la conformità alle condizioni indicate nel certificato e la loro coerenza con i criteri definiti all'articolo 10-*sexies*, effettua delle visite senza preavviso presso le sedi legali, i siti di produzione e di spedizione delle aziende iscritte al registro di cui all'articolo 3. Gli ispettori designati possono:

a) accedere a tutti i locali pertinenti;

b) esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base a una autorizzazione di trasferimento di un altro Stato membro;

c) visionare, anche singolarmente, i prodotti presenti nei locali, al fine di verificare la loro corrispondenza con la documentazione autorizzativa;

d) confrontare, a scopo di controprova, i dati ricavati dall'ispezione con i verbali degli incontri precedenti »;

z) dopo l'articolo 20-*ter* è inserito il seguente:

« Art. 20-*quater*. - (*Rapporto del nucleo ispettivo*) - 1. Il nucleo ispettivo interforze di cui all'articolo 20-*bis*, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al CISD un rapporto consuntivo sulle attività di ispezione e verifica svolte, con i relativi risultati »;

aa) all'articolo 27, comma 4, dopo le parole: « un capitolo » sono inserite le seguenti: « , comprensivo di una tabella da compilare secondo il modello di cui alla tabella B allegata alla presente legge, »;

bb) sono aggiunte, in fine, le tabelle A e B, di cui agli allegati A e B annessi alla presente legge.

Art. 2.

(*Disposizioni di coordinamento*)

1. Alla citata legge n. 185 del 1990, le parole: « Comunità europea » e « Comunità », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Unione europea ».

2. All'articolo 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole: « il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), » sono soppresse.
3. All'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, i commi 1 e 2 sono abrogati.
4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'istituzione del nucleo ispettivo interforze di cui all'articolo 20-*bis* della legge 9 luglio 1990, n. 185, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *u*), della presente legge, è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate al regolamento di cui al decreto dei Ministri degli affari esteri e della difesa 7 gennaio 2013, n. 19, le modifiche conseguenti alle disposizioni introdotte dalla presente legge.

Allegato A

*(Art. 1, comma 1, lettera bb)*

« Tabella A

*(Art. 5, comma 3-bis.1)*

ESPORTAZIONI (EX)							
Categoria di Riferimento	Codice Valuta	Ammontare	Controvalore in EUR	Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G...)	Destinazione Finale	Istituti di credito	Importi autorizzati (EUR)

ESPORTAZIONI (EX)	
Valore	

IMPORTAZIONI (I)							
Categoria di Riferimento	Codice Valuta	Ammontare	Controvalore in EUR	Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G...)	Destinazione Finale	Istituti di credito	Importi autorizzati (EUR)

IMPORTAZIONI (I)	
Valore	



AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE (TE)							
Categoria di Riferimento	Codice Valuta	Ammontare	Controvalore in EUR	Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G...)	Destinazione Finale	Istituti di credito	Importi autorizzati (EUR)

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE (TE)	
Valore	

CERTAZIONI TEMPORANEE (TI)							
Categoria di Riferimento	Codice Valuta	Ammontare	Controvalore in EUR	Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G...)	Destinazione Finale	Istituti di credito	Importi autorizzati (EUR)

CERTAZIONI TEMPORANEE (TI)	
	Valore

ROGHE AUTORIZZAZIONI (P)									
Articolo	Categoria di riferimento	Codice Valuta	Ammontare	Controllore in EUR	Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G...)	Destinazione Finale	Istituti di credito	Importi autorizzati (EUR)	

ROGHE AUTORIZZAZIONI (P)	
Valore	

RIEPILOGO DELLE OPERAZIONI DIVISE PER PAESE DI DESTINAZIONE

tipo di transazione (EX, I, TE, TL, P)	Azienda	Valore in EUR	Quantità del Materiale	Materiale	Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G...)	Destinazione finale	Istituti di Credito	Importi autorizzati (EUR)

RIEPILOGO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA RIESPORTAZIONE

Data Rilascio	Paese di destinazione originario	Numero autorizzazione riesportazione	Nuovo Paese di Destinazione	Quantità del Materiale	Materiale	Categoria di riferimento	Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G...)	Istituti di Credito	Importi autorizzati (EUR)

*(Art. 1, comma 1 lettera bb))*

« Tabella B

*(Art. 27, comma 4)*

CATEGORIE DELLE OPERAZIONI PER ISTITUTI BANCARI						
Materiale	Numero Protocollo autorizzazione alla transazione	Importi Autorizzati (EUR)	Importi Segnalati (EUR)	Importi Accessori Segnalati (EUR)	Percentuale sul Totale Imp. Aut.	

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1049  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di controllo dell'esportazione, dell'importazione e del transito dei materiali di armamento

**Titolo breve:** *Modifiche legge n. 185/1990, su controllo esportazione, importazione e transito materiali di armamento*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 4<sup>a</sup> (Difesa) in sede redigente

[N. 7 \(ant.\)](#)

17 dicembre 2019



## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 3<sup>^</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 4<sup>^</sup> (Difesa)**

## 1.3.2.1.1. 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 4<sup>a</sup> (Difesa) - Seduta n. 7 (ant.) del 17/12/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE  
3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)  
4<sup>a</sup> (Difesa)  
MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2019  
7<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione  
[PETROCELLI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale  
Ricardo Antonio Merlo.*

*La seduta inizia alle ore 12.*

IN SEDE REDIGENTE

**[\(1049\) FERRARA ed altri.](#) - Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di controllo dell'esportazione, dell'importazione e del transito dei materiali di armamento**  
(Discussione e rimessione all'Assemblea)

Il presidente [PETROCELLI](#) (M5S), relatore per la 3a Commissione, illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa parlamentare, per le parti di competenza.  
Evidenzia, in primo luogo, che esso è finalizzato a modificare la legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di controllo dell'esportazione, dell'importazione e del transito dei materiali di armamento.  
Come noto, la normativa nazionale relativa all'interscambio e transito di materiali d'armamento fissa criteri e procedure per assicurare che tali pratiche avvengano in conformità con il diritto internazionale vigente e con la Costituzione italiana, e si basa su principi cardine che influenzano il novero di Paesi con cui è possibile intraprendere le suddette transazioni.  
La legge del 1990 è stata, tra l'altro, aggiornata con il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, adottato in attuazione della direttiva 2009/43/CE, volta a semplificare le modalità e le condizioni dei trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno dell'allora Comunità Europea, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE, relative all'elenco di prodotti per la difesa coperti dalla legge n. 185 del 1990.  
Il presente disegno di legge ha, quindi, lo scopo di adattare ai tempi correnti un testo che, risalendo a quasi dieci anni fa, non tiene adeguatamente conto dei cambiamenti intercorsi e delle nuove esigenze emerse nel settore della gestione dei trasferimenti di armamenti.  
Il coinvolgimento di armamenti italiani in conflitti non considerati legittimi, o non riconosciuti come tali dalla comunità internazionale, ha, in effetti, evidenziato i limiti della legge. Sebbene si sia sostenuto, da più parti, che il trasferimento di materiali sia sempre avvenuto osservando pedissequamente il dettame normativo, è innegabile che alcune transazioni siano avvenute

contravvenendo ai principi ispiratori della norma stessa, evidenziando alcune lacune che necessitano di essere colmate. I casi più evidenti, portati anche all'attenzione del Parlamento, sono stati quello del conflitto in Yemen e dell'offensiva turca in Siria.

Conseguentemente, il disegno di legge in esame mira ad imporre divieti, controlli e verifiche più stringenti, a rendere più trasparente la relazione annuale del Governo, ad assegnare maggiori poteri di indirizzo e controllo al Parlamento e a responsabilizzare il Governo sulla materia, istituendo nuovamente il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), inizialmente previsto dalla norma del 1990 e successivamente soppresso.

Il disegno di legge è composto di 2 articoli: l'articolo 1 modifica gli articoli 1, 2, 5, 6, 7-*bis*, 10-*bis*, 15, 20-*bis*, 20-*ter* e 27 della legge ed introduce l'articolo 20-*quater*; l'articolo 2 reca disposizioni di coordinamento.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), inserisce un esplicito riferimento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, strumenti fondamentali del diritto internazionale umanitario.

L'articolo 1, comma 1, lettera *b*), istituisce un fondo per lo sviluppo di progetti di riconversione dei materiali d'armamento e degli impianti di produzione, per la concessione di finanziamenti alle imprese della difesa per progetti volti alla realizzazione di veicoli o sistemi ad uso civile e per la promozione del ruolo dell'Italia nel settore del "*dual use*".

L'articolo 1, comma 1, lettera *c*), amplia i casi in cui l'esportazione di materiali di armamento debba essere vietata. Se il testo prevedeva che non potessero essere esportati materiali ai Paesi coinvolti in conflitti in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite (in materia di autotutela individuale o collettiva degli Stati, o "legittima difesa"), la nuova formulazione impone che le esportazioni possano essere dirette solo a Paesi che, pur coinvolti in conflitto armato, si muovano nel rispetto del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite (e che, quindi, partecipino ad eventuali conflitti in ottemperanza alle disposizioni del Capitolo VII della Carta e dietro autorizzazione del Consiglio di Sicurezza). Con questa modifica, si fa riferimento - indirettamente - all'obbligo degli Stati al rispetto del principio di diritto internazionale generalmente riconosciuto di soluzione pacifica delle controversie, codificato dal Capitolo VI della medesima Carta.

L'intervento normativo ha lo scopo di meglio definire quali siano i criteri per valutare l'esistenza di violazioni del diritto internazionale che, ai sensi della presente legge, implicherebbero un divieto all'esportazione di armamenti. A tal fine, si prevede che l'accertamento delle violazioni possa avvenire anche tramite documenti non vincolanti - purché votati dagli organi competenti a livello internazionale o adottati dalle organizzazioni con accordo degli Stati membri. Inoltre, si espande il novero delle organizzazioni internazionali dalle quali tali documenti possono essere adottati, non più limitandolo alle Nazioni Unite, all'UE o al Consiglio d'Europa, ma aprendo, ad esempio, all'OSCE ed ai documenti anche non vincolanti del Parlamento Europeo.

Si introduce, inoltre, un divieto di esportazione verso i Paesi coinvolti in conflitti armati che non abbiano firmato il Trattato sul Commercio delle Armi del 2013, ratificato in Italia con la legge 4 ottobre 2013, n. 118. Vengono, tuttavia, previste possibilità di deroga previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio. Un eventuale abuso di detti poteri viene mitigato dall'obbligo di specificare le motivazioni della deroga, obbligo che inserisce un'importante elemento di responsabilità politica del Consiglio dei Ministri, volto a controbilanciare un potenziale uso indiscriminato dello strumento derogatorio.

L'articolo 1, comma 1, lettera *g*), introduce il comma 11-*bis* per assicurare che le operazioni di cui alla presente legge siano svolte in osservanza dei principi del diritto internazionale, con un riferimento esplicito al Trattato sul commercio delle armi, concluso ed entrato in vigore successivamente all'ultima modifica della legge e, quindi, non ancora in essa recepito.

A sua volta l'articolo 1, comma 1, lettera *n*), assegna al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il compito di individuare mediante decreto una lista di Paesi in conflitto verso i quali le esportazioni debbano essere vietate, stabilendo altresì le modalità di prima attuazione e le successive attività di monitoraggio e di aggiornamento della medesima lista.

Di rilievo è anche - prosegue l'autore - la previsione di cui l'articolo 1, comma 1, lettera *t*), che dispone un potenziamento dell'istituto della sospensione intervenendo sull'articolo 15 della legge n. 185 del 1990. Il nuovo comma 1-*ter* stabilisce che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale possa provvisoriamente sospendere gli effetti dell'autorizzazione generale nei riguardi di uno Stato incluso nella lista dei Paesi verso cui le esportazioni siano vietate. Nei casi di Arabia Saudita, Emirati Arabi e Turchia abbiamo assistito ad una sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni che, tuttavia, non si riflette automaticamente in una sospensione delle consegne, potenzialmente permettendo la continuazione del trasferimento di materiali d'armamento italiani in conflitti considerati illegittimi dal diritto internazionale. La sospensione degli effetti delle autorizzazioni implica, invece, anche il blocco delle consegne, ora attivabile verso tutti quei Paesi in contrasto con i principi della legge n. 185 del 1990.

Gli ulteriori articoli riformano il sistema di controlli sostituendo gli articoli 20-*bis* e 20-*ter* ed inserendo l'articolo 20-*quater*. L'aspetto innovativo delle modifiche inerenti i controlli è l'istituzione di un nucleo ispettivo interforze, composto da personale del Corpo della guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, che opera sotto il coordinamento del CISD e del MAECI. Il nucleo è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il MAECI, il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dell'interno, sentito il CISD. Inoltre, si prevede ora in modo esplicito che i controlli possano essere effettuati senza preavviso presso le sedi legali, i siti di produzione e di spedizione delle aziende. Vengono inserite due nuove attività che il nucleo può svolgere nell'ambito delle proprie verifiche: visionare, anche singolarmente, i prodotti presenti nei locali, al fine di verificare la loro corrispondenza con la documentazione autorizzativa e confrontare, a scopo di controprova, i dati ricavati dall'ispezione con i verbali degli incontri precedenti. Con il novello articolo 20-*quater* si dispone che il nucleo debba presentare al MAECI e al CISD, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto consuntivo sulle attività di ispezione e verifica svolte, con i relativi risultati.

Avuto riguardo all'articolo 2, infine, si aggiornano i riferimenti richiamati dalla legge n. 185 del 1990, prevedendo, in particolare, che le parole "Comunità europea", ovunque ricorrano, siano sostituite da "Unione europea".

Prende, quindi, la parola, in qualità di relatrice per la 4a Commissione, la senatrice [DONNO](#) (M5S), osservando, innanzitutto, che il disegno di legge si pone l'obiettivo di modificare la legge n. 185 del 1990, per superare - come si legge nella relazione illustrativa - alcune criticità che, sino ad ora, avrebbero impedito di controllare in maniera efficace l'esportazione di armamenti verso Paesi coinvolti in conflitti armati o responsabili di gravi violazioni dei diritti umani. Come già accennato, l'esigenza di aggiornare il predetto impianto è emersa, peraltro e di recente, nei casi delle esportazioni di materiali di armamento a Paesi impegnati in conflitti, come Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Turchia. Si sofferma, quindi, sui profili rilevanti per la Difesa, iniziando dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dell'articolo. In attuazione di quanto già previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della norma vigente, si dispone che il Governo adotti "misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa". Viene istituito un fondo per lo sviluppo di progetti di riconversione dei materiali d'armamento e degli impianti di produzione, finalizzato allo sviluppo di progetti di riconversione di attrezzature militari per scopi di pubblica utilità negli ambiti sanitario, edilizio e del supporto ai corpi di soccorso e di pubblica sicurezza, alla concessione di finanziamenti alle imprese della difesa per la ricerca e la produzione di nuovi veicoli o sistemi per scopi di pubblica utilità e alla promozione del ruolo dell'Italia nel settore dei prodotti a duplice uso.

La RELATRICE segnala anche le disposizioni che limitano le deroghe previste dalla legge per l'esportazione di materiali d'armamento effettuate nella cornice di accordi NATO, accordi di cooperazione, concessioni dirette e trasferimenti intracomunitari da Stato a Stato a fini di assistenza militare. Anche in questi casi, infatti, viene previsto il divieto di effettuare tali trasferimenti a destinatari verso i quali le esportazioni sono vietate ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge.

La successiva lettera *f*) introduce poi un divieto di esportazione anche per le armi leggere, qualora il Paese destinatario rientri fra quelli verso cui le esportazioni sono vietate ai sensi del citato stesso articolo 1, comma 6. Sempre con riferimento alla vendita di armi leggere, si introducono anche criteri quantitativi - determinati con decreto del Ministro della Difesa - superati i quali le procedure autorizzative vengono uniformate a quelle che regolano il commercio di armi pesanti (lettera *h*)). Viene, inoltre, inserito (alla lettera *g*)) un esplicito riferimento al rispetto dei principi contenuti nel Trattato sul commercio delle armi firmato a New York il 2 aprile 2013 e ratificato dall'Italia con la legge n. 118 del 2013, nonché all'impegno italiano al contrasto del traffico di armamenti e della loro illecita triangolazione.

La relatrice prosegue la propria disamina rilevando che il disegno di legge interviene anche sulle modalità di compilazione della relazione consuntiva del Governo al Parlamento (già prevista a legislazione vigente). Un allegato indica il modello con cui deve essere compilata la relazione, che risulterebbe pertanto molto semplificata, rendendo immediatamente individuabile il mittente, il materiale inviato, il destinatario e l'utilizzatore finale relativi ad ogni autorizzazione.

Una nuova tabella, riportata anch'essa in allegato al disegno di legge, organizza poi in modo più coerente anche la sezione relativa agli aspetti finanziari della relazione. I Paesi di destinazione verso i quali l'esportazione è vietata sono ora inclusi in una lista, da allegare alla relazione, adottata con decreto del Ministero degli affari Esteri e della cooperazione internazionale e si prevede che, qualora un Paese si macchi di violazioni del diritto internazionale e rientri, conseguentemente, nella suddetta lista, si possano sospendere gli effetti delle autorizzazioni già concesse.

E', inoltre, statuito che il Governo invii al Parlamento, in aggiunta alla già esistente relazione consuntiva sull'implementazione della legge, una relazione previsionale che indichi l'orientamento governativo in materia da sottoporre al parere obbligatorio ma non vincolante delle competenti commissioni parlamentari.

L'articolo 1, comma 1, lettera *r*), concerne poi i trasferimenti intracomunitari di materiali d'armamento, per i quali si trasforma in obbligo la facoltà di richiedere garanzie circa l'impiego di tali materiali, ivi incluse le certificazioni di utilizzazione finale. Si prevede, nel dettaglio, la creazione di un nucleo interforze che dovrà controllare il rispetto della legge da parte di tutti i soggetti coinvolti anche attraverso visite a sorpresa nelle sedi legali, negli stabilimenti di produzione e nei siti di spedizione. Esso, composto da personale della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, dovrà essere istituito entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge modificata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze.

Conclude rilevando che l'articolo 2 del disegno di legge ripristina il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa. Lo scopo - quale definito dalla relazione illustrativa - è fare in modo che le autorizzazioni alle esportazioni non dipendano solo da funzionari amministrativi ma siano subordinate anche a un controllo politico che tenga conto di più ampie considerazioni geopolitiche, economiche e sociali. Il Comitato, nel dettaglio, è presieduto dal Presidente del Consiglio e di esso fanno parte i Ministri degli esteri, della difesa, dell'economia e dello sviluppo economico.

Si apre la discussione generale.

Al senatore [FERRARA](#) (*M5S*) preme precisare, in qualità di presentatore del provvedimento in titolo, che l'intento ad esso sotteso è essenzialmente quello di aggiornare una disciplina normativa riferita ad un settore cruciale per il Paese, che, tuttavia, nella sua impostazione, risale a circa trenta anni fa.

Si rende, quindi, necessario prevedere nuovi meccanismi di controllo, sia a livello governativo che parlamentare, soprattutto allo scopo di evitare che l'Italia sia implicata nella vendita di armi verso Paesi in conflitto che non rispettano i diritti umani basilari.

Il senatore [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel preannunciare una richiesta di rimessione in Assemblea del

disegno di legge in parola, chiede, in primo luogo, che, con riferimento ad un atto legislativo di ampia portata come quello in esame, sia previsto un calendario di audizioni in maniera da approfondire adeguatamente l'intera problematica dell'industria della difesa in Italia, la quale, a suo modo di vedere, lungi dall'essere convertita, dovrebbe essere opportunamente incentivata.

Fa presente, inoltre, che le linee guida in tema di *export* italiano di materiali per la difesa e la sicurezza sono già contenute in una conferente risoluzione approvata all'unanimità dalla Commissione difesa del Senato lo scorso 3 luglio.

Nel rilevare criticamente l'ulteriore profilo negativo - paventato in alcune disposizioni dell'Atto Senato in disamina, che si sostanzia, *de jure condendo*, nella richiesta di autorizzazione alla vendita di armi posta in capo a determinate organizzazioni internazionali - l'oratore richiama, infine, l'attenzione dei commissari sulla esigenza prioritaria di supportare l'industria nazionale della difesa, che occupa un comparto nevralgico, anche dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, del sistema economico.

Il senatore [CAUSIN](#) (*FIBP-UDC*) segnala che anche il proprio Gruppo ha aderito alla richiesta *in itinere* di riassegnazione del disegno di legge in sede referente, per garantire un esame approfondito del testo, e un esame in Assemblea che non si limiti alla sola votazione degli articoli approvati in sede decentrata.

Nel merito, ricorda che l'Italia è un Paese rispettoso del diritto internazionale e possiede un'industria militare d'avanguardia, che garantisce anche importanti ricadute economico-sociali. Per questo, eventuali modifiche della legge n. 185 del 1990 devono essere esaminate e valutate con attenzione, al fine di non recare danno a un settore industriale particolarmente importante per la competitività italiana nel mondo. Al riguardo, già con la attuale normativa sussistono, infatti, alcune penalizzazioni, come dimostrato dalle vicende legate alla commercializzazione dell'elicottero NH-90.

Il senatore [VATTUONE](#) (*PD*) ricorda che la tematica oggetto del disegno di legge è particolarmente delicata ed è stata affrontata dalla Commissione difesa nell'ambito dell'Affare assegnato "Sulle prospettive dell'*export* italiano di materiali per la difesa e la sicurezza". Tale attività si è conclusa con una risoluzione, approvata all'unanimità lo scorso luglio, con il quale si sosteneva la necessità di introdurre nel nostro ordinamento gli accordi "governo-governo". Ricorda che tale impegno è stato recepito dal governo nel decreto fiscale appena approvato dalla Camera e in corso di approvazione al Senato. Un ponderato esame di merito del provvedimento si rende pertanto necessario, anche in ragione della particolare valenza industriale del settore (che vanta importanti realizzazioni, come da ultimo le fregate FREMM).

Secondo il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) occorre, tuttavia, prendere atto che, nell'implementazione quasi trentennale della legge n. 185, sono state riscontrate non poche aporie, oltre a vere e proprie violazioni dello spirito stesso della legge.

Pertanto, proprio perché, come è stato fatto notare dal collega Causin, l'Italia è un Paese democratico, non occorre temere l'approntamento di più efficaci metodi di controllo della vendita di armamenti, modificando, di tal guisa, la citata legge.

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) si associa alla richiesta di avviare un ciclo di audizioni, al fine di valutare adeguatamente gli interventi da effettuare sull'impianto delineato dalla legge n. 185 del 1990. Le audizioni dovrebbero, a suo avviso, coinvolgere i vertici dell'Associazione delle industrie del settore (AIAD), l'Autorità nazionale per le autorizzazioni dei materiali di armamenti (UAMA), istituita presso il Ministero degli esteri e altri soggetti che si riserva di proporre.

Il senatore [VESCOVI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime il forte auspicio che il Parlamento non produca, malgrado le buone intenzioni di molti, una riformulazione della legge del 1990 che, di fatto, vada contro gli interessi delle aziende italiane di settore.

Il senatore [LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alla richiesta, precedentemente esposta dai colleghi, di svolgere una nutrita e mirata serie di audizioni in maniera da ricavare un quadro *updated* e olistico delle problematiche connesse all'esportazione e alla vendita di armi.

Anche ad avviso della senatrice [RAUTI](#) (*FdI*) la materia affrontata dal provvedimento è particolarmente delicata e complessa. Precisa che anche il proprio Gruppo ha aderito alla richiesta di riassegnazione in sede referente, in modo da garantire un articolato dibattito. Concorda altresì sull'opportunità di effettuare un ciclo di audizioni che dovrebbe ricomprendere almeno i vertici del comparto industriale di riferimento e dei Ministeri degli esteri, della difesa e dello sviluppo economico. Un ampio quadro conoscitivo è, infatti, necessario per coniugare l'interesse nazionale con la necessità di frenare efficacemente il flusso di armi verso i Paesi in conflitto.

Il presidente [PETROCELLI](#), alla luce di quanto emerso nel corso della discussione - che si sente di riassumere nella consapevolezza di affrontare l'argomento con la dovuta cautela, nonché avendo a mente la mentovata risoluzione della Commissione difesa - invita, quindi, i rappresentanti dei vari Gruppi ad indicare, secondo una sollecita tempistica, i nominativi dei soggetti e delle istituzioni da ascoltare, in modo da poter procedere quanto prima alla loro convocazione per le relative audizioni.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il presidente [PETROCELLI](#) comunica, quindi, che è stata avanzata da parte dei senatori Candura, Iwobi, Lucidi, Anna Carmela Minuto, Causin, Berardi, Stefania Craxi, Aimi, Fusco, Pucciarelli, Pepe, Vescovi, Elisabetta Rauti, Giovanna Petrenga e Urso una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la richiesta risulta appoggiata da un numero di componenti delle Commissioni superiore ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento del Senato.

Convengono le Commissioni riunite.

*La seduta termina alle ore 12,45.*



## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1049  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di controllo dell'esportazione, dell'importazione e del transito dei materiali di armamento

**Titolo breve:** *Modifiche legge n. 185/1990, su controllo esportazione, importazione e transito materiali di armamento*

---

Trattazione in consultiva

### **Sedute di Commissioni consultive**

Seduta

14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

[N. 140 \(pom.\)](#)

8 gennaio 2020

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 14<sup>^</sup> (Politiche dell'Unione europea)**

## 1.4.2.1.1. 14<sup>a</sup>(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 140 (pom.) dell'08/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2020**  
**140<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
[Simone BOSSI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) esprime, a nome della Commissione, gli auguri al senatore Paolo Tosato e il benvenuto nella Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1049) FERRARA ed altri. - Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di controllo dell'esportazione, dell'importazione e del transito dei materiali di armamento**  
(Parere alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge in titolo che introduce modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di controllo dell'esportazione, dell'importazione e del transito dei materiali di armamento.

Esso mira ad aggiornare un testo la cui ultima modifica risale al decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, adottato in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE.

La legge n. 185 del 1990 necessita, inoltre, di essere modificata in quanto le sue disposizioni non sempre hanno conseguito l'obiettivo di impedire in maniera efficace l'esportazione di armamenti verso Paesi che li hanno utilizzati in conflitti armati o che si sono resi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani.

Al fine di superare tali criticità, il presente disegno di legge è volto ad imporre divieti, controlli e verifiche più stringenti; a rendere più trasparente la relazione annuale del Governo compilata ai sensi dell'articolo 5 della legge citata; ad assegnare maggiori poteri di indirizzo e controllo al Parlamento; a responsabilizzare il Governo sulla materia, istituendo il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), già previsto dalla formulazione originaria della norma del 1990 e successivamente soppresso.

Il disegno di legge è composto di 2 articoli: l'articolo 1 novella gli articoli 1, 2, 5, 6, 7-bis, 10-bis, 15,

20-*bis*, 20-*ter* e 27 della legge ed introduce l'articolo 20-*quater*; l'articolo 2 reca le disposizioni di coordinamento.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), inserisce un esplicito riferimento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Con la lettera *b*) viene istituito un fondo per lo sviluppo di progetti di riconversione dei materiali d'armamento e degli impianti di produzione, per la concessione di finanziamenti alle imprese della difesa per progetti volti alla realizzazione di veicoli o sistemi ad uso civile e per la promozione del ruolo dell'Italia nel settore del "*dual use*".

La lettera *c*) amplia i casi in cui l'esportazione di materiali di armamento deve essere vietata. Con riferimento, in particolare, ad eventuali violazioni dei diritti umani, la modifica introdotta dalla lettera *c*), numero 2), estende gli atti su cui basare tale valutazione a qualsiasi documento, anche non vincolante, approvato con votazione in seno ad una delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, non più limitandolo quindi alle Nazioni Unite, all'Unione europea e al Consiglio d'Europa. La stessa lettera *c*), al numero 1), aggiunge un divieto specifico di esportazione, transito e trasferimento di materiali d'armamento verso i Paesi coinvolti in conflitti armati senza previa autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'esplicita autorizzazione del Consiglio di sicurezza diventa, mediante questo intervento legislativo, elemento indispensabile per la selezione dei Paesi con cui l'Italia potrà intrattenere i suddetti scambi.

Le disposizioni introdotte dalle lettere *d*) ed *e*) limitano la deroga prevista per l'esportazione di materiali d'armamento effettuate nella cornice degli accordi NATO e degli accordi di cooperazione bilaterale o multilaterale nel campo della difesa, le concessioni dirette e i trasferimenti intracomunitari da Stato a Stato a fini di assistenza militare, inserendo una clausola che vieti comunque di effettuare tali trasferimenti a destinatari verso i quali le esportazioni sono vietate ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

La lettera *f*) introduce un divieto di esportazione anche per le armi leggere, qualora il Paese destinatario rientri fra quelli verso cui le esportazioni sono vietate ai sensi dello stesso articolo 1, comma 6. Sempre con riferimento alla vendita di armi leggere, si inserisce la previsione di nuovi criteri quantitativi superati i quali le procedure autorizzative vengono uniformate a quelle che regolano il commercio di armi pesanti (lettera *h*)).

La lettera *g*) introduce il comma 11-*bis* per assicurare che le operazioni di cui alla presente legge siano svolte in osservanza dei principi del diritto internazionale, con un riferimento esplicito al Trattato sul commercio delle armi (*Arms Trade Treaty*, adottato a New York il 2 aprile 2013), concluso ed entrato in vigore successivamente all'ultima modifica della legge.

Le lettere *n*) ed *o*) recano disposizioni tese a ristrutturare le modalità di compilazione della relazione consuntiva del Governo al Parlamento - già prevista a legislazione vigente dall'articolo 5 della legge n. 185 del 1990 - introducendo, con la tabella di cui all'allegato A, un modulo per la sua compilazione che la renda più intuitiva, trasparente e chiara. Si introduce altresì, un'ulteriore tabella, riportata nell'allegato B, per organizzare in modo più coerente anche la sezione relativa agli aspetti finanziari della relazione. In aggiunta, si assegna al Ministero degli affari esteri (MAECI) il compito di individuare mediante decreto una lista di Paesi in conflitto verso i quali le esportazioni debbano essere vietate, stabilendo altresì le modalità di prima attuazione e le successive attività di monitoraggio e di aggiornamento della medesima lista.

Nell'ottica di potenziare i poteri di indirizzo del Parlamento, alla stessa lettera *o*), si aggiunge, ferma restando la sovramenzionata relazione consuntiva, anche una relazione previsionale di indirizzo che delinei le tendenze delle esportazioni di armamenti per l'anno in considerazione e riporti lo stato di avanzamento della riconversione industriale ed i progressi nella lotta al traffico illecito di armamenti. La lettera *r*) concerne i trasferimenti intracomunitari di materiali d'armamento, per i quali si trasforma in obbligo la facoltà di richiedere garanzie circa l'impiego di tali materiali, ivi incluse le certificazioni di utilizzazione finale.

Con le lettere *s*) e *t*), viene ampliata la possibilità di sospensione delle autorizzazioni in casi accertati

di violazioni del diritto internazionale o di accordi internazionali che facciano rientrare il Paese destinatario nella lista dei Paesi verso i quali le esportazioni sono vietate ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 185 del 1990.

Con le lettere *u*), *v*) e *z*) - che sostituiscono gli articoli 20-*bis* e 20-*ter* ed inseriscono l'articolo 20-*quater* - viene riformato il sistema dei controlli. L'aspetto innovativo riguarda l'istituzione di un nucleo ispettivo interforze, composto da personale del Corpo della guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, che opera sotto il coordinamento del CISD e del MAECI.

Inoltre, si prevede che i controlli possano essere effettuati senza preavviso presso le sedi legali, i siti di produzione e di spedizione delle aziende. Vengono inserite due nuove attività che il nucleo può svolgere nell'ambito delle proprie verifiche: visionare, anche singolarmente, i prodotti presenti nei locali, al fine di verificare la loro corrispondenza con la documentazione autorizzativa e confrontare, a scopo di controprova, i dati ricavati dall'ispezione con i verbali degli incontri precedenti. Con la novella introdotta dall' articolo 20-*quater* si dispone che il nucleo debba presentare al MAECI e al CISD, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto consuntivo sulle attività di ispezione e verifica svolte, con i relativi risultati.

Infine, l'articolo 2 reca le disposizioni di coordinamento.

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni sull'*iter* del disegno di legge, cui risponde il presidente [Simone BOSSI](#).

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) ritiene necessario approfondire i temi posti dal provvedimento, anche con un ciclo di audizioni nelle Commissioni di merito. Tra le varie questioni, che si riserva di declinare in un successivo intervento, segnala in particolare la necessità di chiarire se, con l'atto in esame, si miri a intervenire sulla problematica della triangolazione nel commercio degli armamenti, con il coinvolgimento indiretto di Stati terzi rispetto a quelli di effettiva destinazione delle armi.

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene nuovamente rilevando come vada chiarito se sul tema specifico posto ci siano interventi imposti dagli obblighi di appartenenza dell'Italia all'Unione europea o alla NATO ovvero se si tratti di una iniziativa unilaterale italiana, che rischia di essere distonica rispetto all'attuale contesto di riferimento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

***(1378) Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, di Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, fatto a Berlino il 19 marzo 2018.

L'Italia, ai sensi della Convenzione intergovernativa fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009, ratificata con legge n. 196 del 27 novembre 2017, partecipa ai costi di costruzione ed esercizio dell'impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (*European X-Ray free-electron laser « European XFEL »*).

Il disegno di legge in esame risulta necessario per la Ratifica del Protocollo di ingresso del Regno Unito nella sopracitata Convenzione.

Il progetto *European X-Ray free-electron laser (« European XFEL »*) ha lo scopo di realizzare una grande infrastruttura europea di ricerca per la produzione di raggi X coerenti, ad altissima brillantezza, e

per il loro utilizzo come sorgente di luce per fotografare e filmare, con risoluzione atomica, i processi biologici, chimici e della materia sia condensata che nello stato di plasma.

Con tale infrastruttura, avviata nel 2005, in esercizio dal luglio 2017 e destinata ad aprire nuove possibilità di ricerca negli ambiti della fisica dello stato solido, della scienza dei materiali, delle nanotecnologie, della medicina e della microbiologia strutturale, l'Europa si pone in ambito internazionale all'avanguardia nel campo della ricerca.

Gli Stati firmatari della Convenzione sono, oltre all'Italia, la Danimarca, la Grecia, la Francia, la Germania, la Polonia, il Regno Unito, l'Irlanda del Nord, la Russia, la Slovacchia, la Spagna, la Svezia, la Svizzera e l'Ungheria.

Firmando la Convenzione, le Parti contraenti si sono impegnate a contribuire ai costi di costruzione, con importi variabili dai 4 milioni di euro per la Grecia, ai 580 milioni di euro per la Germania. Il contributo italiano al progetto XFEL, stabilito nella misura percentuale di 2,89 per cento del bilancio complessivo, è pari a 33 milioni di euro, poi rivalutati per effetto delle correzioni inflattive sino a 41,6 milioni di euro.

La Gran Bretagna, che ha partecipato alla fase preparatoria dell'*European XFEL*, al momento della firma ha deciso di non partecipare alla Convenzione reputando in quel momento di non essere in grado di offrire una partecipazione *in-kind* di alto livello tecnico e scientifico. Alla fine del 2014, tuttavia, in prossimità della conclusione della fase di costruzione dell'*European XFEL*, la Gran Bretagna ha riavviato le procedure negoziali per poter diventare, a tutti gli effetti, socio dell'infrastruttura di ricerca, mettendo a disposizione una cifra pari a 30 milioni di sterline, in linea con quella prevista nella fase di preparazione del progetto. Nella relazione introduttiva al disegno di legge di ratifica si evidenzia come la partecipazione della Gran Bretagna arricchirà notevolmente il valore e le potenzialità scientifiche dell'*European XFEL*, apportando un innegabile vantaggio al progetto. L'ingresso del Regno Unito nel progetto, unito alla variazione di costo della struttura, produrrà peraltro effetti positivi anche per l'Italia, posto che essa vedrà ridursi la propria quota di partecipazione fino al 2,83 per cento, con conseguente riduzione del numero di azioni da sottoscrivere e della quota di contribuzione ai costi di esercizio dell'infrastruttura.

Il Protocollo, composto da un preambolo, 4 articoli e alcune dichiarazioni allegate, disciplina le modalità di accesso del Regno Unito alla Convenzione (articolo 1), quantifica in oltre 26 milioni euro il contributo del Regno Unito ai costi di costruzione dell'impianto (articolo 2), e dispone in ordine alla sua entrata in vigore (articolo 3). Il comma secondo dell'articolo 3, in particolare, stabilisce una clausola di provvisoria applicazione per l'accesso della Gran Bretagna alla Convenzione, in attesa che il Protocollo entri in vigore nelle more del completamento delle relative procedure costituzionali da parte di tutti gli Stati firmatari.

Al riguardo, tenuto conto che l'ordinamento interno italiano non contempla, in principio, la provvisoria applicazione di accordi sottoposti a ratifica, interpretabile come contraria agli articoli 80 e 87 della Costituzione, in alternativa all'espunzione della clausola di applicazione provvisoria, il Governo italiano ha proceduto con la parafatura del Protocollo di adesione formulando una specifica dichiarazione interpretativa unilaterale incondizionata in cui si specifica che i governi citati nel Preambolo possono convenire che il Protocollo venga applicato a titolo provvisorio.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) chiede delucidazioni in merito alla contribuzione che il Regno Unito dovrebbe versare in seguito alla partecipazione alla Convenzione e in merito all'impatto dei negoziati sulla Brexit sull'atto in esame.

Il presidente [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva come, a un primo esame, l'accordo sembri porsi al di fuori dalle dinamiche proprie dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.



*La seduta termina alle ore 16,10.*

